



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
SERVIZIO GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI E ACQUISTI

ALL. C - CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO
DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - CIG: 8147562CD9.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato disciplina la fornitura di stampati piani occorrenti al fabbisogno degli uffici della Giunta regionale d'Abruzzo. La fornitura è costituita dagli articoli indicati nell'elaborato "stima dei costi" previsto per l'esecuzione della gara, che forma parte integrante del presente capitolato.

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO - DURATA E DECORRENZA

1. L'importo complessivo dell'appalto è fissato in € 39.995,00 - IVA esclusa.
3. Il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione Regionale e l'impresa aggiudicataria è a termine e limitato al tempo necessario per completare la fornitura oggetto d'appalto, come indicata nell'elaborato "stima dei costi", presumibilmente pari ad un anno. Si precisa che il tempo stimato per completare la fornitura può diminuire o aumentare in base alle esigenze dell'Amministrazione regionale entro un limite massimo sia in aumento che in diminuzione di 120 giorni.
2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto d'appalto per un altro anno e per le medesime quantità indicate nell'elaborato "stima dei costi", agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

Art. 3 - FINANZIAMENTO

1. All'onere derivante dall'affidamento del servizio in oggetto si farà fronte con i fondi propri dell'Amministrazione regionale.

Art. 4 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara si terrà per mezzo di Richiesta di Offerta su MEPA a tutti gli operatori abilitati nell'iniziativa "BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" e sarà aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c.4 del D.Lgs 50/2016.
2. Si procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala e anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta purché ritenuta valida.

Art. 5 - CARATTERISTICHE

1. Gli articoli da fornire devono corrispondere per dimensioni, tipo della carta e grammatura, a quanto descritto nell'elaborato STIMA DEI COSTI.

2. I “Campioni ufficiali”, in visione presso il Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti – Via Leonardo da Vinci, 6 – L’Aquila, costituiscono le bozze dei vari modelli da realizzare secondo le direttive dell’Amministrazione regionale di cui al successivo art. 6.
3. Gli articoli dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni di cui al presente capitolato e con le caratteristiche indicate nell’elaborato STIMA DEI COSTI.
4. In conformità a quanto previsto all’art.34 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “*Criteri di sostenibilità energetica e ambientale*” tutti i prodotti forniti, a seconda se sono costituiti da carta riciclata o meno, devono essere conformi alle specifiche tecniche riportate, rispettivamente, al paragrafo 4.2 e al paragrafo 5.2 dell’Allegato II del D.M. 12/10/2009, aggiornato nel 2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. nr.102 del 03/05/2013. Si riportano in allegato al presente Capitolato le suddette specifiche tecniche estratte dal citato Allegato II, per la carta riciclata e per la carta mista o vergine.
4. L’impresa aggiudicataria, nel corso di esecuzione del contratto, si obbliga a fornire il quantitativo degli articoli ordinato di volta in volta sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, varianti al contratto stipulato, in conformità a quanto prescritto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Art.6 - ESECUZIONE E TERMINI DI CONSEGNA

1. Gli articoli richiesti devono essere trasportati, consegnati e stipati nei magazzini di L’Aquila e Pescara della Giunta regionale a tutto rischio, cura e spese dell’impresa fornitrice.
2. La consegna degli articoli da parte della impresa fornitrice deve avvenire previa ordinazione scritta predisposta dall’Amministrazione regionale, nella quale saranno indicate le quantità connesse all’esigenze del momento.
3. L’impresa fornitrice deve provvedere a ritirare, presso il magazzino centrale della Giunta regionale, i “campioni ufficiali” degli articoli da fornire, entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordinazione.
4. L’impresa fornitrice deve presentare, entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di ritiro dei “campioni ufficiali” degli articoli da fornire, con nota scritta e datata, all’Amministrazione regionale, una bozza di ciascun campione realizzata in conformità alle direttive dell’Amministrazione regionale, per l’apposizione su di esse del timbro con la dicitura “VISTO SI STAMPI” da parte del responsabile del magazzino centrale.
5. L’impresa procede alla stampa, solo dopo l’approvazione, da parte dell’Amministrazione regionale, delle bozze definitive di prova e l’apposizione su di esse del timbro con la dicitura “VISTO SI STAMPI” da parte del responsabile della gestione del magazzino centrale.
6. L’impresa fornitrice deve consegnare gli articoli ordinati entro **venti giorni** naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine.
7. Gli articoli devono essere confezionati in modo da consentire la loro perfetta conservazione nel tempo.
8. La quantità degli stampati contenuta in ogni singola confezione sarà precisata nella ordinazione.
9. Gli articoli devono recare, raggruppati in un unico rigo, con testo in corpo 5, disposto in senso verticale a piede del margine sinistro (nell’ultima facciata quando queste siano più di una), i seguenti elementi identificativi, ciascuno dei quali separato dagli altri da una barra spaziatrice:
 - Codice del “Catalogo generale degli stampati in uso presso la struttura operativa della Giunta regionale”;

- Data di stampa;
- Quantitativo stampato.

Art. 7 - ANALISI

1. Alla consegna l'Amministrazione regionale può disporre il prelevamento dei campioni per l'analisi tecnico-qualitativa degli stessi che viene effettuata a proprie cure da personale e laboratori di fiducia.
2. Il prelevamento dei campioni avviene contestualmente alla consegna degli articoli ai Magazzini della Giunta regionale con la partecipazione del rappresentante dell'impresa fornitrice individuato nella persona che effettua la consegna.
3. Alle analisi di laboratorio può assistere un esperto eventualmente designato dall'impresa fornitrice.
4. Le spese per le analisi sono a carico dell'impresa fornitrice qualora dalle prove eseguite la qualità degli articoli forniti non risponda alla qualità richiesta.
5. Qualora l'impresa fornitrice non accetti i risultati delle analisi, relativamente alla valutazione degli articoli, la questione sarà devoluta ad un Istituto qualificato scelto d'accordo fra le parti. In tal caso le spese relative sono a tutto carico della parte soccombente.
6. Per il prelievo dei campioni e per l'esecuzione delle analisi saranno adottati i procedimenti stabiliti dalle norme UNI ai sensi del D.M. 9.3.87, n.172 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - COLLAUDO E SOSTITUZIONE

1. Qualora dal controllo (collaudo) effettuato, all'atto della consegna o dal risultato delle analisi, venga accertato che gli articoli forniti non corrispondano alle caratteristiche stabilite o risultino difettosi, i medesimi sono rifiutati dal responsabile del magazzino di L'Aquila e di Pescara e, delle circostanze, viene redatto apposito verbale.
2. In tal caso l'impresa fornitrice è tenuta a sostituire gli articoli rifiutati a sue cure e spese entro il termine inderogabile di venti giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione scritta (dichiarazione di rifiuto) da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 9 - PENALITA'

1. In caso di ritardo nella consegna oltre il termine fissato nel precedente articolo 6, comma 6, l'impresa fornitrice è tenuta al pagamento di una penale pari a € 100,00 (cento euro/00) per ogni giorno di ritardo nella fornitura degli articoli ordinati.
2. In caso di mancato rispetto del termine assegnato dall'art. 8, comma 2, per la sostituzione degli articoli non conformi alle caratteristiche stabilite o difettosi, l'impresa fornitrice è tenuta al pagamento di una penale pari € 100,00 (cento euro/00) per ogni giorno di ritardo nella fornitura degli articoli ordinati e non consegnati o rifiutati, consegnati e difettosi.
3. Le penali, ove non siano corrisposte dall'impresa nel termine di quindici giorni dalla relativa richiesta, potranno essere prelevate sui pagamenti in corso e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata nel termine di quindici giorni, sotto pena di risoluzione del contratto.
4. Nel caso in cui il ritardo nella consegna o nella sostituzione degli articoli si protragga oltre venti giorni naturali e consecutivi dal termine fissato, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto secondo le norme del successivo art. 10.

Art. 10 - RISOLUZIONE

1. Il contratto può essere risolto nei seguenti casi:

- Sospensione della fornitura per fatto dell'impresa fornitrice;
- Ritardo nella consegna degli articoli oltre venti giorni naturali e consecutivi dal termine fissato nel precedente art. 6;
- Ritardo nella sostituzione degli articoli non conformi oltre venti giorni naturali e consecutivi dal termine fissato nel precedente art. 8;
- Cessione di tutta o di parte della fornitura;
- Fallimento dell'impresa fornitrice;
- Mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- Nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016;
- Violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. 136/2010.

2. La risoluzione, nei casi previsti dal precedente comma, porta come conseguenza l'incameramento da parte dell'Amministrazione, a titolo di penale, della cauzione definitiva a garanzia del contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni conseguenziali all'esecuzione in danno dell'impresa fornitrice.

3. L'Amministrazione, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura alle medesime condizioni offerte dall'originario aggiudicatario, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Con la risoluzione del contratto sorge, altresì, per l'Amministrazione regionale, il diritto di affidare a terzi l'incarico, o la parte rimanente di questo, in danno all'impresa aggiudicataria inadempiente.

2. All'impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa.

3. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa aggiudicataria inadempiente.

4. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 12 - RILIEVI

1. I rilievi di ogni genere, le deficienze, le irregolarità e le ordinazioni sono di volta in volta comunicati all'impresa aggiudicataria mediante PEC, lettera raccomandata a.r. o altro idoneo mezzo.

Art. 13 - VERIFICHE ED ISPEZIONI

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso lo stabilimento dell'impresa fornitrice, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla realizzazione degli articoli oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato, di eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati; di esaminare, in genere l'andamento della realizzazione con riferimento ai tempi previsti per la consegna. Qualora i materiali usati anche in corso di lavorazione, non presentino i requisiti richiesti, può essere ordinata per iscritto la sostituzione.

2. I funzionari incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono appositi verbali con cui vengono posti in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché

le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per ulteriori interventi.

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa fornitrice, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli non esimono l'impresa fornitrice da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalla risultanza del collaudo.

Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario, a seguito dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d'appalto e tenuto a stipulare la cauzione definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'[articolo 93, commi 2 e 3](#) del codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Sono fatte salve le riduzioni previste nel caso di possesso delle qualificazioni indicate all'art 93 del D.Lgs 50/2016 nella misura percentuale ivi prevista.

Art. 15 - ARTICOLI SIMILARI

1. L'Amministrazione regionale può richiedere all'impresa fornitrice, la sostituzione di un articolo riportato nell'elaborato stima dei costi con un articolo simile per esigenze legate al processo evolutivo di automazione dei servizi e uffici dell'Amministrazione regionale. In tali casi verranno impartite all'impresa fornitrice le indicazioni necessarie e sufficienti per consentire la fornitura degli articoli richiesti.

2. Il prezzo relativo sarà corrispondente al prezzo di aggiudicazione dell'articolo o degli articoli previsti nell'elaborato STIMA DEI COSTI che più corrisponde o corrispondono a quello richiesto per tipo e qualità.

Art. 16 - PAGAMENTO

1. Il pagamento delle somme dovute all'impresa fornitrice è eseguito dietro accertamento della regolarità contributiva e presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa e previa apposizione del visto di regolarità del servizio svolto, da parte del responsabile del magazzino.

2. Le fatture dovranno riportare l'indicazione del seguente numero CIG (Codice Identificativo della Gara) 8147562CD9, nonché il Codice Univoco Ufficio **M41KGJ**.

3. Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate e non ricevute.

Art. 17 - OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n.136 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. A tal fine, l'impresa dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, sui quali saranno effettuati i pagamenti derivanti dal presente appalto, nonché a comunicare all'amministrazione, prima della stipulazione del contratto, gli estremi identificativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti.

Art. 18 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE C.C.N.L.

1. Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore

per il tempo e nelle località in cui si effettua la fornitura.

2. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensioni dell'Operatore stesso e ad ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 19 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri ed a completamento delle disposizioni in esse contenute si osservano, in quanto applicabili, le seguenti norme:

- Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato;
- D.Lgs. 50 del 19.4.2016 e ss.mm.ii. nonché tutti i decreti e linee guida attuativi dello stesso;
- L. 241 del 7.8.1990 e s.m.i.
- DPR 445/2000 e s.m.i.;
- CCNL e relativi accordi locali integrativi dello stesso;
- D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
- L. 136/2010 e s.m.i.
- Codice Civile.

Art. 20 - STIPULA CONTRATTO - REGISTRAZIONE E SPESE

1. Tra l'Amministrazione regionale e l'impresa aggiudicataria sarà stipulato apposito contratto mediante piattaforma MEPA.

Art. 21 - PRIVACY

1. L'impresa acconsente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula del relativo contratto.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente il Foro di L'Aquila.